

Nota in merito alla Circolare n. 13 del 04 settembre 2020

08 Settembre 2020 – versione 1.0

La Circolare n.13 del 04 settembre 2020 delinea le indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

In merito alle “situazioni di particolare fragilità” rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, le “Indicazioni operative” del Ministero della salute del 29 aprile 2020 sottolineavano l’opportunità che il medico competente fosse coinvolto nell’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Tuttavia, il solo parametro relativo all’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, ma considerando anche la presenza di comorbilità in uno stesso soggetto la condizione di rischio da esposizione al virus SARS-CoV-2 risulta maggiore.

L’evoluzione delle evidenze in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da SARSCoV-2 è stata recepita nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020, pubblicato a cura di ISS, INAIL, Ministero della salute e Ministero dell’istruzione.

L’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati per i “*lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19. O da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*”.

In particolare, ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, anche nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.

In questo ultimo caso, il datore di lavoro avrà la possibilità di nominare un medico competente oppure avrà la possibilità di inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituzioni specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- INAIL
- Aziende sanitarie locali
- Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per la mitigazione del rischio da SARS-CoV-2.

Con l'emanazione del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" **non è stato prorogato** quanto disposto dall'articolo 83 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77: **la predetta disposizione cessa pertanto di produrre effetti dal 1° agosto 2020** ai sensi dell'art. 1, comma 4. del menzionato Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020. Pertanto, le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici **entro il 31 luglio 2020** saranno regolarmente svolte sulla base delle indicazioni operative illustrate nella Circolare di cui all'oggetto.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VISITE

Nell'attuale fase, si ritiene opportuno il graduale ripristino delle visite mediche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà continuare ad essere organizzata in modo tale da evitare assembramento: risulta fondamentale impartire un'adeguata informativa ai lavoratori e alle lavoratrici, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

In linea generale, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato anche in relazione all'andamento epidemiologico territoriale:

- la visita medica periodica (art. 41, comma 2. lett. b) del d.lgs. n. 81/2008);
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro. nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 81/2008).

Andrebbe altresì valutata con cautela l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 e i controlli di cui all'articolo 15 legge n. 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.